

06 Bussole per viaggiare

Leggi, norme, prassi e pratiche inclusive della scuola dell'infanzia trentina

di Pasquale Arcudi

Il quadro normativo per la Provincia Autonoma di Trento in merito all'inclusione, pur mantenendo il riferimento alla cornice delle indicazioni nazionali, presenta alcune caratteristiche distintive che è importante condividere. La scuola dell'infanzia, su cui la Provincia esercita competenza primaria, presenta infatti alcune peculiarità normative e di prassi che rappresentano un trampolino quanto mai attuale per una autentica realizzazione dell'inclusione scolastica.

Aspetti innovativi e potenziale evolutivi dell'impianto normativo

Nel 1977, mentre a livello nazionale l'emanazione della Legge 517 apriva a tutti i bambini, anche quelli con disabilità, la frequenza delle scuole ordinarie, le scuole dell'infanzia sul territorio provinciale accoglievano la L.13/77 che ne determinava il nuovo ordinamento. Assumendo il principio di uguaglianza della Costituzione italiana, la legge sanciva che *"La scuola dell'infanzia, offrendo una effettiva eguaglianza di*

opportunità educative, tende a superare i condizionamenti sociali, culturali ed ambientali per assicurare ad ognuno una concreta realizzazione del diritto allo studio" (art. 3).

Quello stesso documento apriva all'inserimento e all'integrazione nelle scuole ordinarie dei *"bambini affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali"* (art. 8) con la forza innovatrice di anticipare una concezione non meramente medica della disabilità. Nasceva in quel momento la figura dell'*insegnante supplementare* (NB: non di sostegno!) che già nella definizione mostrava una spinta a un investimento collegiale e non esclusivo.

La crescente tensione al pieno riconoscimento delle diversità, trova cenno anche negli *Orientamenti* del 1995, documento che sebbene mostri oggi qualche segno dei suoi 27 anni, d'altra parte conserva il pregio di fondare un'idea di scuola su una concezione di bambino. L'esplicito riferimento all'*integrazione* scolastica viene declinato come *"un'occasione di maturazione*

per tutti, dalla quale imparare a vivere la diversità come una dimensione essenziale e non come una caratteristica di emarginazione" (pag. 28). Sebbene aleggi nel testo la prospettiva di un deficit da colmare (v. i riferimenti al *"soggetto con problemi"*, alle *"funzioni mancanti"*, a *"le sue incapacità"*), vanno segnalati come particolarmente innovativi gli inviti a considerare il lavoro di integrazione come un intervento che viene portato avanti *"con il bambino piuttosto che su di lui"* (ibidem) e a una rappresentazione di disabilità che contempli le condizioni ambientali e di contesto: *"ciò che un soggetto non riesce a realizzare in una determinata situazione, gli è possibile in un contesto diverso"* (pag. 29), ricentrando l'oggetto di lavoro dell'insegnante sulla *"creazione di 'condizioni per'"* (ibidem).

L'approvazione della legge nazionale 104/92 introduce un preciso orientamento degli artefatti programmatici di scuola, che vengono ad essere fortemente indirizzati da una visione clinico-centrica della disabilità. Nei termini del diritto all'educazione

in Trentino la L.104 viene di fatto inglobata in un sistema che era già di più ampio respiro. Il sistema delle scuole dell'infanzia incentiva infatti con la componente sanitaria-clinica un rapporto indipendente e di paritetica reciprocità¹.

¹. Sul territorio provinciale, e in particolare nell'interesse del Sistema della scuola dell'infanzia, l'*"Accordo di programma in materia di assistenza integrazione sociale e diritti delle persone handicappate in età evolutiva in provincia di Trento"* (pubblicato nel 2000, attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento *"assicura i servizi e le prestazioni di cui alla L.104"*) e le relative *Linee procedurali* (stipulate nel 2001 e attualmente *de facto* in vigore nonostante una delibera provinciale che nel 2005 sancì la cessazione dell'Accordo, in quanto riconosciute come buone prassi consolidate ed efficaci) orientano le pratiche inclusive dell'intero Sistema e dei rapporti tra scuole e servizi sanitari. Questi documenti (*Accordo* e *Linee procedurali*) danno indirizzo operativo al ruolo della scuola dell'infanzia (e alle interazioni con i gradi precedenti e successivi, servizi educativi per l'infanzia e scuola primaria), del servizio sanitario locale e degli organismi provinciali, definendone le forme di raccordo e intessendone le aree di reciprocità e di autonomia.

L'inclusione come impegno del gruppo insegnante, gli apprendimenti come focus scolastico.

Sul piano delle documentazioni formali la scuola dell'infanzia mantiene infatti l'indipendenza da forme di certificazione clinica scritta per l'attivazione di risorse supplementari. Questa non era e non è vincolata alla certificazione ai termini di legge, ma vede come condizione necessaria la presa in carico del bambino da parte del sistema sanitario provinciale e la costituzione di un Gruppo di Lavoro. Le valutazioni emerse nel Gruppo sono quindi da mettere in relazione con la valutazione delle risorse disponibili internamente in virtù della flessibilità organizzativa della scuola. Questo è un elemento ancora attuale caratterizzante il funzionamento della scuola dell'infanzia trentina, del tutto originale, talvolta controverso, spesso ignorato: la richiesta dell'insegnante supplementare viene valutata dal coordinatore, considerando sia *"le indicazioni emerse nel Gruppo di lavoro in relazione alle problematiche specifiche del bambino"*, sia *"le condizioni organizzative della scuola e le risorse in essa presenti"*. La richiesta che viene formalmente inoltrata agli organismi provinciali è corredata di una relazione accompagnatoria nella quale l'approfondimento di entrambe le istanze deve giustificare l'assegnazione delle risorse richieste, in ragione delle piste progettuali prefigurate. Questo elemento, in apparenza legato esclusivamente all'organizzazione delle risorse ha favorito l'assunzione collegiale dell'impegno inclusivo; ha contribuito

a definire la parola *inclusione* come l'orizzonte di un'intera scuola, non di un singolo insegnante; ha messo in condizione i sistemi di scuole dell'infanzia di promuovere per tutti gli insegnanti (di sezione, di tempo prolungato, supplementari) una formazione che rendesse visibili il valore di una scuola accessibile e le strade per renderla tale.

Il Gruppo di Lavoro interdisciplinare: l'incontro tra professionisti e famiglie

Questo assetto normativo consente inoltre riflessioni profonde sulla qualità del rapporto che impegna scuola e clinica di fronte alle famiglie. Il Gruppo di Lavoro, originariamente definito 'H', come *handicap*, viene nel tempo a caratterizzarsi come *interdisciplinare* (e di conseguenza ad essere rinominato GLI). Crediamo che questa evoluzione chiami il Gruppo a rappresentarsi come luogo in cui le diverse professionalità mettano a fattor comune i diversi contributi e le diverse specificità, con il fine di armonizzare i differenti interventi, riconoscendone le sostanziali peculiarità. Il Gruppo quindi può cessare di essere occasione di consulenza di esperti (clinici e riabilitatori) a inesperti (gli insegnanti), ed essere luogo in cui si mettono a disposizione osservazioni e prospettive di lavoro e si costruiscono insieme piste progettuali, con la partecipazione delle famiglie.

Terapia, riabilitazione, didattica ed educazione sono quindi dimensioni la cui sintonia e interdipendenza sono da tenere in massima considerazione: è compito del gruppo di lavoro promuoverle valorizzando la

complessità di ciascuna e rinunciando a omogeneizzazioni degli interventi, che rischiano di appiattire il potenziale evolutivo dei diversi ambienti di vita e le prerogative di ogni specifico contesto.

Documenti, norme, testi citati:

Legge n. 517/1977, *Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico*.

Legge provinciale n.13/1977, *Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento*

Orientamenti dell'attività educativa delle scuole dell'infanzia, PAT 1995.

L.104/92 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*

Accordo di programma in materia di assistenza integrazione sociale e diritti delle persone handicappate in età evolutiva in provincia di Trento, 2000.

Linee procedurali per l'applicazione dell'accordo di programma in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate in età evolutiva in provincia di Trento, 2001.

Legge provinciale n. 5/2006, *Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*.